



SOMMARIO



PATENT BOX: deduzione del 110% dei costi di Ricerca & Sviluppo per Brevetti, Disegni, Modelli e Software.



FERIE 2021: per evitare sanzioni e blocco del DURC, occorre completarne la fruizione entro il 30 Giugno 2023.



WEBINAR con...



Crescere Insieme.

Agevolazioni alle Imprese:

Transizione 4.0 - Sabatini & Sabatini Green - Nuovo Patent Box

Ci incontriamo on-line **Martedì 4 Aprile 2023 - ore 11:00 / 12:00**





PATENT BOX: deduzione del 110% dei costi di Ricerca & Sviluppo per Brevetti, Disegni, Modelli e Software.

Il punto

La legge di stabilità 2015 aveva introdotto il così detto **Patent Box**, ossia un regime opzionale quinquennale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali. Dal 2021 (periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2021 e successivi periodi di imposta) è stata prevista una **ultradeduzione del 110% dei costi di R&S, Innovazione Tecnologica e Design sostenuti per la creazione e lo sviluppo di privative** (*software coperto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, ma anche di processi, informazioni derivanti dall'esperienza acquisita sul campo industriale commerciale o scientifico che siano giuridicamente tutelabili*).

La Legge di Bilancio 2022 ha poi apportato significativi correttivi alla disciplina del Patent Box e l'Agenzia delle Entrate con propria **Circolare n. 5/E del 24.02.2023** è intervenuta con chiarimenti sul nuovo regime.

→ Riepiloghiamo di seguito quanto prevede la normativa e ricordiamo che questo argomento sarà oggetto di approfondimento del **Webinar che si terrà il prossimo Martedì 4 Aprile 2023 ore 11:00/12:00.**



Beneficiari

Possono optare per l'applicazione del regime del Nuovo Patent Box i **sogetti titolari di reddito d'impresa, a prescindere da dimensioni e forma giuridica**. L'opzione può essere esercitata anche dalle società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust) con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Requisito fondamentale è che l'azienda sia il soggetto **titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili**, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell'ambito della sua attività d'impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

Attività ammissibili

I **costi di ricerca, sviluppo e tutela** (attività rilevanti) connessi a:

■ SOFTWARE PROTETTI DA COPYRIGHT

- Per "software protetto da copyright", la cui tutela è garantita dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto di autore), si intendono i **programmi per elaboratore**, in qualunque forma espressi, purché **originali e quale risultato di creazione intellettuale dell'autore**.
- Restano **esclusi** dalla tutela accordata dalla legge sul diritto di autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

- **La prova della esistenza del software può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**, da detenere e consegnare all'Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria; tale dichiarazione, resa nella consapevolezza delle sanzioni penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, attesta **la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente**, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto) e **la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività** tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno. La dichiarazione deve altresì contenere la **descrizione del programma** per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile.
- In riferimento al software, si potrà beneficiare del **meccanismo premiale** a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la **SIAE**. Pur non rappresentando tale adempimento un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene, lo stesso presuppone la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter qualificare il bene tra le opere dell'ingegno. Resta ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l'avvenuta registrazione presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE.
- **BREVETTI INDUSTRIALI**, ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori.
- **I predetti titoli di proprietà industriale** sono concessi dai competenti Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati, da uffici comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati.
- **L'ottenimento della privativa industriale** - a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 (2021, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare) - consente di beneficiare del **meccanismo premiale** rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il brevetto industriale.
- **DISEGNI E MODELLI GIURIDICAMENTE TUTELATI**
- Per disegni e modelli "giuridicamente tutelati", si intendono:
 - a. **i disegni e modelli registrati;**
 - b. **i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni** decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui

	<p>all'articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari);</p> <p>c. il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DUE O PIÙ BENI IMMATERIALI (es. brevetto 1 + brevetto 2; + Disegno) tra quelli indicati precedentemente, collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi. Utilizzati direttamente o indirettamente dall'impresa. <p>Per attività rilevanti si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto MISE; ▪ le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del decreto MISE; ▪ le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del decreto MISE; ▪ le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
<p><i>Costi ammissibili</i></p>	<p>I costi ammissibili alla superdeduzione del 110% sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti; ▪ quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività; ▪ spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività; ▪ spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività; ▪ spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
<p><i>Calcolo della agevolazione</i></p>	<p>La modalità di calcolo dell'agevolazione si sostanzia in una “Super deduzione”, valida sia ai fini IRES che IRAP, del 110 % dei costi sostenuti per ricerca, sviluppo e mantenimento dei beni immateriali “tutelati”, a decorrere dal periodo d'imposta in cui il bene agevolabile ottiene un titolo di “privativa industriale”.</p>

	<p>→ Il meccanismo del recapture per i costi sostenuti negli anni precedenti. Una delle novità più interessanti del nuovo regime del Patent Box è il meccanismo del cd. recapture ottennale, che consente di estendere la super deduzione fiscale ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti <u>negli otto esercizi precedenti a quello di ottenimento della privativa industriale</u>. Ciò significa che se un'impresa ha ottenuto una privativa industriale nel 2022, sarà possibile applicare la super deduzione del 110 % ai costi di Ricerca e Sviluppo, sostenuti per la realizzazione di tale privativa sin dal 2014. Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano anche <u>le spese necessarie all'ottenimento del titolo di privativa</u>.</p> <p>→ Il cumulo con il credito R&S. Il tema del meccanismo premiale impone di coordinare la disciplina del nuovo regime Patent box con quella del credito d'imposta ricerca e sviluppo contenuta nell'articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In particolare, occorre considerare che il comma 203 prevede che «per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto [...] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili». Al riguardo, si ritiene che il nuovo Patent box rientri nel novero «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti», analogamente a quanto già sostenuto nella Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, ove è stato precisato che per «sussidio deve interventi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)». Pertanto, ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d'imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, si ritiene che, in tali ipotesi, i costi, sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione, debbano essere reconsiderati ai fini della determinazione del credito d'imposta in questione. A tal fine, i predetti costi devono esseri assunti al netto dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box. L'applicazione di tale interpretazione ai periodi d'imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d'imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160 del 2019, eventualmente già fruito; <u>tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d'imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d'imposta al momento applicabili</u></p>
<p>Scadenza</p>	<p>L'opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.</p>



FERIE 2021: PER EVITARE SANZIONI E BLOCCO DEL DURC, OCCORRE COMPLETARNE LA FRUIZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2023.

Il punto

Ricordiamo che scade il 30 Giugno prossimo il termine fissato dalla legge per completare la fruizione delle ferie maturate nell'anno 2021. Occorre quindi programmare le ferie residue ancora spettanti ai lavoratori subordinati, al fine di evitare sanzioni e, nei casi più critici, il blocco della regolarità contributiva per un trimestre (DURC).



Disciplina delle ferie

Il diritto alle ferie è disciplinato da fonti normative di vario livello nell'ambito del nostro ordinamento. Ogni lavoratore ha diritto a un periodo feriale pari ad almeno 4 settimane, del quale la legge disciplina sia i criteri di maturazione che le regole per la fruizione. Sul datore di lavoro grava l'onere di:

- concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l'anno solare di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta;
- concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.

Ai CCNL è data facoltà di prolungare il termine di fruizione, nonché di rinviare il godimento delle ferie, purchè permanga il rispetto della natura stessa della tutela stabilita all' art. 36 della Costituzione. **In ogni caso, il termine legale di fruizione si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto** (*ad es.: in caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata*). In caso di intervenuta sospensione del rapporto di lavoro, da cui derivi la concreta impossibilità di far fruire al dipendente nei termini di legge le ferie minime, le stesse potranno essere godute in un momento successivo, che dovrà essere individuato temperando le esigenze dell'impresa e gli interessi del lavoratore. È corretto, dunque, sostenere che il termine di fruizione si sospende per un periodo pari a quello dell'impedimento occorso. **Entro il prossimo 30 giugno**, i datori di lavoro sono dunque tenuti a verificare che siano state godute tutte le ferie maturate nell'anno 2021, pena l'obbligo a versare la relativa contribuzione all'INPS. Ciò non determina un azzeramento delle ferie maturate oltre 18 mesi prima, bensì l'insorgere di un obbligo contributivo del versamento all'INPS, in attesa della fruizione delle ferie da parte del lavoratore, della intera contribuzione corrispondente. La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti comporta l'applicazione di pesanti sanzioni per il datore di lavoro e, se interessa oltre il 20% dei lavoratori in forza, può determinare la sospensione del DURC.

Clausola di esclusione di responsabilità

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della Newsletter o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.